

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7056 R	15 settembre 2015	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 11 marzo 2015 concernente la Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

INDICE

1.	INTRODUZIONE	1
2.	SITUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE	2
3.	LEGGE CANTONALE SULLE INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO IN CASO DI ADOZIONE	2
3.1	Condizioni di diritto e procedura	3
3.2	Organo di esecuzione	3
3.3	Finanziamento	3
3.4	Conseguenze di natura finanziaria	3
4.	POSIZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE	4
5.	ENTRATA IN VIGORE	4
6.	CONCLUSIONI	4



1. INTRODUZIONE

La Commissione della gestione e delle finanze aveva già discusso nella precedente legislatura l'introduzione a livello cantonale di un congedo di adozione.

Con il rapporto del 9 settembre 2014 la Commissione aveva accolto l'iniziativa parlamentare generica della collega Michela Delcò Petralli che chiedeva la promulgazione di una legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) che introduca nel Cantone Ticino un'indennità di adozione per la durata di 14 settimane.

Il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze era stato accolto dal Gran Consiglio durante la seduta di martedì 23 settembre 2014.

Con il Messaggio n. 7056 il Consiglio di Stato dà seguito alla decisione parlamentare e presenta l'attuazione dell'iniziativa parlamentare, con annesso disegno di legge.

2. SITUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Come già espresso nel rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sull'iniziativa generica collega Delcò Petralli, la legislazione federale non prevede un congedo e delle indennità per genitori in caso di adozione, tuttavia la Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) lascia ai cantoni un certo margine di manovra permettendo loro di versare un'indennità di maternità più elevata o per un periodo più lungo o di tenere conto anche delle adozioni.

L'articolo 16 h – Rapporto con il diritto cantonale - della LIPG dà chiaramente facoltà ai Cantoni di istituire un congedo di adozione:

(...) i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore nonché un'indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento.

A livello nazionale la richiesta di introdurre un congedo di adozione simile al congedo maternità è stata presentata in più occasioni. Attualmente sono pendenti due iniziative:

- l'iniziativa cantonale presentata nell'aprile 2014 dal Cantone Neuchâtel che chiede l'introduzione a livello federale di un congedo materno di adozione simile al congedo di maternità previsto dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). La richiesta del Cantone Neuchâtel è quella di modificare la LIPG affinché l'adozione sia riconosciuta allo stesso titolo della maternità¹;
- l'iniziativa parlamentare depositata il 12 dicembre 2013 dal deputato in Consiglio Nazionale Marco Romano², la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio Nazionale ha deciso il 21 gennaio 2015 di darvi seguito³.

Alcuni Cantoni hanno già introdotto per legge cantonale il riconoscimento di un'indennità di adozione: Ginevra⁴, Vaud⁵ e Friburgo⁶. Le soluzioni di finanziamento e di organizzazione sono diverse fra un Cantone e l'altro.

3. LEGGE CANTONALE SULLE INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO IN CASO DI ADOZIONE

Il messaggio governativo n. 7056 e l'annesso disegno di Legge illustrano l'attuazione dell'iniziativa.

¹ http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20140309

² Numero dell'affare: 13.478.

³ Cfr. Comunicato stampa del 23 gennaio 2015 "Par 14 voix contre 10 et 1 abstention, la commission a donné suite à l'iv. pa. Romano "Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant" (13.478 n). A ses yeux, il est judicieux que les parents qui adoptent un enfant aient droit à un congé payé d'une durée limitée, qui permettrait aux deux parties de s'approprier l'une l'autre et de tisser des liens familiaux".

⁴ <http://www.ge.ch/assurances/maternite/doc/MEMENTO-AMat-version10.pdf>

⁵ <http://www.vd.ch/themes/social/prestations-assurances-et-soutien/prestations-familles/maternite-adoption/perte-de-gain/>

⁶ http://www.fr.ch/bef/fr/pub/classeur_des_familles/travail_maternite/allocations_cantonaes/l_allocation_adoption.htm

3.1 Condizioni di diritto e procedura

Le indennità cantonali per perdita di guadagno in caso di adozione, di seguito denominate "indennità di adozione", si rifanno materialmente, per quanto possibile e per quanto riguarda il riconoscimento del diritto, alla LIPG in materia di indennità in caso di maternità⁷.

Gli aventi diritto alle indennità di adozione sono pertanto persone che svolgono un'attività lucrativa a titolo dipendente giusta l'art. 10 LPGA o indipendente secondo l'art. 12 LPGA.

L'indennità di adozione ammonta all'80 per cento del reddito lordo medio conseguito prima dell'accoglimento del minore a casa, ma al massimo a CHF 196 al giorno, ed è versata durante al massimo 98 giorni, vale a dire 14 settimane.

3.2 Organo di esecuzione

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari sarà l'organo incaricato della determinazione e dell'erogazione delle indennità d'adozione (parte relativa alle prestazioni). Con le casse di compensazione per gli assegni familiari professionali, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari avrà il compito di prelevare i contributi necessari al finanziamento e all'esecuzione della nuova prestazione sociale cantonale.

3.3 Finanziamento

Nel rapporto sull'iniziativa parlamentare generica, la Commissione e il Parlamento avevano indicato al Consiglio di Stato di prevedere un modello di tipo contributivo per il finanziamento.

Sulla base di questa indicazione il messaggio governativo riporta che sono tenuti a versare contributi per il finanziamento dell'indennità di adozione i datori di lavoro, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo e gli indipendenti.

I contributi riscossi per il finanziamento delle indennità di adozione dovranno confluire in un Fondo cantonale indipendente al quale applicare regole proprie di gestione e di sorveglianza. A tale fondo saranno accreditate tutte le entrate e addebitate le prestazioni e le spese amministrative sostenute per la gestione e l'amministrazione dell'indennità e del Fondo medesimo, a norma della legge qui in oggetto.

Il prelievo calcolato sulla base dei dati disponibili al 31 dicembre 2014 è stimato a un'aliquota pari allo 0,01%.

Per il prelevamento del contributo il Consiglio di Stato propone di applicare il modello ormai consolidato e in uso da anni per l'assegno familiare integrativo (AFI).

3.4 Conseguenze di natura finanziaria

Considerato come la spesa legata alla prestazione e gli oneri amministrativi siano finanziati su base contributiva rispettivamente grazie al Fondo, l'attuazione della nuova legge non comporterà alcun aumento di spesa per il Cantone.

⁷ Cfr. in particolare da art. 16b ad art. 16h LIPG.

4. POSIZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE

La Commissione della gestione e delle finanze che si era già in precedenza espressa, accogliendo il principio di una legge cantonale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione, approva i contenuti del messaggio governativo.

La Commissione indica al Consiglio di Stato il termine di un anno per l'entrata in vigore della Legge.

A mente della Commissione la Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione deve entrare in vigore entro il 2016. Non vi sono infatti particolari elementi organizzativi e di natura pratica che impediscono l'entrata in vigore della Legge entro tempi ragionevoli, ritenuto che il periodo di un anno è sufficiente per organizzare i cambiamenti necessari all'applicazione della Legge.

5. ENTRATA IN VIGORE

Si propone di attribuire al Consiglio di Stato la competenza di stabilire la data di entrata in vigore che deve avvenire entro un anno dalla decisione parlamentare e più precisamente entro l'anno 2016.

6. CONCLUSIONI

Con le osservazioni sopraesposte la Commissione della gestione e delle finanze invita ad approvare il rapporto sul Messaggio n. 7056 "Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione" e il Disegno di legge allegato al presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze

Pelin Kandemir Bordoli, relatrice

Bacchetta-Cattori - Badasci - Caprara -

Dadò - Farinelli - Foletti (con riserva) -

Garobbio - Gianora - Guerra - (con riserva) -

Pini - Quadranti - Savoia

Disegno di

LEGGE

sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamate la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) del 25 settembre 1952 e in particolare l'art. 16h LIPG nonché la relativa ordinanza (OIPG);
- visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7056 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 15 settembre 2015 n. 7056R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Capitolo primo – Disposizioni generali

Art. 1

A. Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina il diritto all'indennità di perdita di guadagno in caso di adozione effettuata in conformità alla normativa federale e cantonale in materia.

Art. 2

B. Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

- a. genitore: futuro genitore adottivo o genitore adottivo;
- b. minore: adottando o figlio adottivo al di sotto dei 18 anni.

Art. 3

C. Organi d'esecuzione

¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (Cassa cantonale) è competente per la determinazione del diritto e il pagamento dell'indennità d'adozione.

²Le casse di compensazione per gli assegni familiari fissano e riscuotono per i loro affiliati i contributi per il finanziamento dell'indennità di adozione. È applicabile la legislazione AVS.

Art. 4

D. Vigilanza

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

Capitolo secondo – Indennità in caso di adozione

Art. 5

A. Aveni diritto I. Condizioni generali

¹Ha diritto all'indennità il genitore domiciliato nel Cantone Ticino che interrompe la propria attività lucrativa per accogliere un minore a casa e che:

- a. era assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946 durante i nove mesi immediatamente precedenti l'accoglimento del minore a casa;
- b. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- c. al momento dell'accoglimento del minore a casa:
 1. è un salariato ai sensi dell'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
 2. è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA; o
 3. collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

²Le disposizioni della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) del 25 settembre 1952 concernenti il computo di periodi d'assicurazione all'estero e il computo di periodi di attività lucrativa all'estero si applicano per analogia.

³In caso di adozione congiunta e qualora entrambi i genitori soddisfino le relative condizioni, è riconosciuta una sola indennità. I genitori si accordano su chi esercita il diritto all'indennità.

Art. 6

II. Adozione del figlio del coniuge

Il diritto all'indennità è escluso in caso di adozione del figlio del coniuge.

Art. 7

III. Adozione di una persona maggiorenne

Il diritto all'indennità è escluso in caso di adozione di una persona maggiorenne.

Art. 8

B. Divieto di cumulare le indennità

In caso di adozione di più figli simultaneamente o nello stesso periodo di diritto, è riconosciuta una sola indennità.

Art. 9

C. Inizio ed estinzione del diritto

¹ Il diritto all'indennità inizia il giorno in cui il minore è accolto a casa.

² Il diritto all'indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se:

- a. l'avente diritto riprende la sua attività lavorativa, indipendentemente dal grado di occupazione, lascia il Cantone Ticino o muore;
- b. il minore raggiunge la maggiore età, lascia l'abitazione dell'avente diritto o muore.

Art. 10

D. Importo e calcolo dell'indennità

¹ L'indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera.

² L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di tale reddito sono applicabili per analogia le disposizioni della LIPG per il calcolo dell'indennità in caso di maternità.

Art. 11

E. Importo massimo

¹ L'indennità di adozione ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.

² L'indennità di adozione è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 1.

Art. 12

F. Sussidiarietà dell'indennità di adozione

¹ Il diritto all'indennità di adozione è escluso quando vi è un diritto a un'indennità giornaliera in virtù della LIPG o di una delle leggi seguenti:

- a. la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;
- b. legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;
- c. legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;
- d. legge federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;
- e. legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 25 giugno 1982.

² Il diritto all'indennità di adozione è pure escluso quando vi è un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di un contratto d'assicurazione ai sensi della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA).

Capitolo terzo – Procedura

Art. 13

A. Esercizio del diritto

¹L'avente diritto fa valere l'indennità presso la Cassa cantonale tramite i formulari ufficiali, fornendo gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le indennità. Se non esercita tale diritto, alle stesse condizioni ha veste per agire in sua vece il datore di lavoro che versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.

²Chi pretende un'indennità deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempreché siano necessarie per accertarne il diritto. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni.

³Le disposizioni della LIPG in materia di indennità in caso di maternità concernenti l'obbligo di attestazione del datore di lavoro si applicano per analogia.

Art. 14

B. Fissazione dell'indennità

L'indennità è fissata dalla Cassa cantonale mediante procedura semplificata; le disposizioni della LIPG si applicano per analogia. L'interessato può esigere che sia emanata una decisione.

Art. 15

C. Pagamento dell'indennità

¹L'indennità è pagata all'avente diritto o al datore di lavoro nella misura in cui versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.

²L'indennità è versata mensilmente e posticipatamente.

Art. 16

D. Contributi alle assicurazioni sociali

¹Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno ai sensi della LIPG e della presente legge;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

²Le disposizioni della LIPG concernenti la presa a carico dei contributi e il loro conteggio si applicano per analogia.

Art. 17

E. Prescrizione

Il diritto alle indennità non ricevute si estingue cinque anni dopo l'estinzione del diritto di cui all'articolo 9 capoverso 2.

Art. 18

F. Rimedi di diritto

¹Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni dalla notificazione facendo reclamo presso la Cassa cantonale.

²Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notificazione.

³Per quanto non disposto da questa legge, si applica la LPGa.

Capitolo quarto – Finanziamento

Art. 19

A. Finanziamento contributivo

¹L'indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato:

- a. sul reddito soggetto all'AVS, versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente;
- b. sul reddito soggetto all'AVS, versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo;
- c. sui salari determinanti ai fini dell'AVS, versati dai datori di lavoro.

²Il contributo per il finanziamento dell'indennità di adozione può essere prelevato in aggiunta al contributo percentuale per il finanziamento dell'assegno familiare integrativo ai sensi della legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

Art. 20

B. Aliquota contributiva

Il Consiglio di Stato determina i contributi percentuali applicabili sulla base della spesa delle indennità di adozione, della copertura delle spese di amministrazione e dell'alimentazione della riserva di fluttuazione.

Art. 21

C. Fondo di compensazione I. Gestione

¹Per il finanziamento delle indennità di adozione e delle spese amministrative è istituito un Fondo di compensazione.

²Il Fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale.

³La Cassa cantonale preleva le spese amministrative sostenute per la gestione e l'amministrazione dell'indennità e del Fondo di compensazione.

Art. 22

II. Versamento

Le casse di compensazione per gli assegni familiari versano al Fondo di compensazione i contributi incassati nei termini e secondo le modalità definite nel regolamento.

Art. 23

D. Riserva di fluttuazione

¹La Cassa cantonale provvede all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.

²Il Consiglio di Stato determina l'ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.

Capitolo quinto – Disposizioni applicabili

Art. 24

A. Applicabilità della LPGA

Le disposizioni della LPGA si applicano per analogia:

- a. alla restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 LPGA);
- b. agli interessi di mora e agli interessi compensativi (art. 26 LPGA);
- c. alla notificazione nel caso di cambiamenti delle condizioni (art. 31 LPGA);
- d. all'assistenza giudiziaria e amministrativa (art. 32 LPGA);
- e. al computo e sospensione dei termini (art. 38 LPGA), alla loro osservanza (art. 39 LPGA), proroga (art. 40 LPGA) e restituzione (art. 41 LPGA);
- f. al diritto di audizione (art. 42 LPGA);
- g. all'accertamento dei fatti (art. 43 LPGA);
- h. alla gestione degli atti (art. 46 LPGA) e alla loro consultazione (art. 47 LPGA);
- i. alla revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA).

Art. 25

B. Applicabilità della LAVS

Le disposizioni della LAVS si applicano per analogia:

- a. alla compensazione (art. 20 LAVS);
- b. al trattamento dei dati personali (art. 49a LAVS);
- c. alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS);
- d. alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS);
- e. alle violazioni delle prescrizioni della presente legge (art. 87-91 LAVS);
- f. all'effetto sospensivo (art. 97 LAVS);
- g. al tasso degli interessi di mora e degli interessi remunerativi.

Capitolo sesto – Disposizione finale ed entrata in vigore

Art. 26

- A. Disposizione finale** La presente legge si applica nei casi in cui l'accoglimento del minore a casa avviene successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 27

- B. Entrata in vigore** ¹Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.